

## **PILLOLA LEGALE – 17 NOVEMBRE 2025**

Corte Federale D'Appello - Sez. Unite F.I.G.C., decisione n. 0029/CFA/2025-2026 dell'08 settembre 2025 (pubblicata il 17 settembre 2025)

**Keywords:** violazioni economico-gestionali – sanzioni disciplinari – causa di forza maggiore

### **MASSIMA:**

**Le Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello F.I.G.C. ribaltano la decisione del Tribunale Federale nazionale – Sez. Disciplinare, annullando la sanzione di tre punti di penalizzazione inflitta al Calcio Foggia 1920 S.r.l. e quella della inibizione di mesi sei irrogata nei confronti del suo legale rappresentante per l'omesso versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alla mensilità di febbraio 2025, riconoscendo la causa di forza maggiore consistente in comprovate e stabili infiltrazioni mafiose all'interno del Club, nonché nel radicato illecito condizionamento delle attività societarie.**

Interessante decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite F.I.G.C., chiamata a pronunciarsi sui reclami proposti, avverso la Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 030/TFNSD-2025-2026 del 31 luglio 2025, dal Calcio Foggia 1920 S.r.l. e dal Sig. M.B., all'epoca dei fatti contestati Amministratore Unico della Società.

Il procedimento disciplinare nasceva a seguito di atto di deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C., elevato in data 4 maggio 2025, con il quale il Procuratore Federale deferiva il legale rappresentante nonché la Società Calcio Foggia 1920 S.r.l., a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. M.B., e, a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 4, lett. f), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A), par. VI), punto 2), quarto capoverso, delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

In sostanza, la contestazione mossa agli incolpati era di non aver provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti

ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alla mensilità di febbraio 2025.

L'art. 85 NOIF fissa i principi generali in virtù dei quali le società sono tenute a certificare l'esecuzione dei pagamenti nei confronti dei propri tesserati e l'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali ai fini di salvaguardare la parità competitiva dei campionati.

Per quanto attiene alle società partecipanti al Campionato di Serie C, la stagione è suddivisa **in sei intervalli bimestrali**, con obbligo, a carico dei club, di certificare il rispetto delle obbligazioni nei confronti dei tesserati entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun intervallo temporale (16 ottobre per le mensilità di luglio e agosto, 16 dicembre per le mensilità di settembre e ottobre, 16 febbraio per le mensilità di novembre e dicembre, 16 aprile per la mensilità di gennaio e febbraio).

Costituisce eccezione il periodo marzo – giugno (ovvero gli ultimi due bimestri), per i quali, le scadenze per il pagamento di emolumenti ed oneri fiscali e previdenziali sono fissate dal Manuale Licenze Nazionali.

Per il mancato versamento delle suddette competenze relative al quarto bimestre (1° gennaio – 28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, l'art. 33, comma 4, lett. C.G.S. F.I.G.C., comporta l'applicazione della sanzione della penalizzazione per la società *“a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre”*.

Secondo l'ultimo orientamento dei giudici federali, gli omessi versamenti di ritenute Irpef, di contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, costituirebbero singole e autonome violazioni, **ciascuna delle quali meritevoli della sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.**

Tuttavia, il Giudice di prime cure, nel caso in esame, ritenendo che le omissioni di pagamento si riferissero al solo mese di febbraio e non all'intero bimestre di riferimento, **aveva comminato al Calcio Foggia 1920 S.r.l. la sanzione di 'soli' n. 3 punti di penalizzazione (quindi 1 per ciascuna violazione) e l'inibizione di mesi 6 al suo legale rappresentante.**

Se tali omissioni risultavano pacifiche, il vero tema oggetto di disputa era un altro, ovvero la sussistenza, o meno, della causa di forza maggiore, integrata dall'esistenza

di condizionamenti di origine mafiosa che avevano impedito alla Società e al suo legale rappresentante di assolvere agli adempimenti federali.

Tali accadimenti avevano comportato, l'8 maggio 2025, l'emissione, da parte del Tribunale di Bari, in funzione di Tribunale della prevenzione, del provvedimento di Amministrazione giudiziaria di cui al D. L.gs. n. 159/2011 (Codice Antimafia).

Il Calcio Foggia, quindi, lamentava che il mancato adempimento alle scadenze federali del mese di febbraio, entro il termine perentorio del 16 aprile, fosse riconducibile ad indebite pressioni esercitate dalla criminalità organizzata, finalizzate a raggiungere il controllo e la proprietà del club.

La Procura Federale si associava a tali difese, chiedendo, in sede di dibattimento, il proscioglimento dei deferiti, circostanza di per sé piuttosto peculiare e sicuramente infrequente.

Invece, il Tribunale rigettava tale rilievo difensivo, argomentando, essenzialmente, su due fronti:

- le indebite intrusioni della criminalità organizzata nel Calcio Foggia erano volte ad impadronirsi illecitamente degli asset societari e non a causare la *mala gestio* della società;
- i finanziamenti, durante il periodo di interesse, da parte della società controllante al Calcio Foggia e il rispetto di tutte le altre scadenze federali da parte di quest'ultima erano elementi che deponevano in senso contrario al riconoscimento della causa di forza maggiore.

**In secondo grado, le Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello ribaltano totalmente la decisione, prosciogliendo, in accoglimento integrale dei reclami riuniti, sia la Società sia il suo legale rappresentante.**

Questa la sostanza della statuizione d'appello: **la riconosciuta stabilità delle infiltrazioni mafiose e il radicato condizionamento sulle attività societarie del Foggia Calcio hanno consentito al Collegio giudicante di ritenere che ricorressero quelle situazioni di eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità che avevano determinato una gravissima compromissione ambientale tale da annullare completamente la volontà del gruppo dirigente del Foggia Calcio, perciò idonee ad integrare la sussistenza dell'esimente della causa di forza maggiore.**

Questo, soprattutto nel periodo immediatamente precedente l'emanazione del provvedimento cautelare restrittivo di cui all'art. 34 del Codice Antimafia, con nomina dell'Amministratore giudiziario avvenuto con provvedimento dell'08 maggio 2025.

Misura, quest'ultima, che trova i suoi presupposti proprio nel pericolo di "infiltrazioni mafiose" contraddistinte da stabilità, radicalizzazione e permanenza, a differenza del Controllo giudiziario (art. 34 *bis* del Codice Antimafia), applicabile a fronte di intrusioni malavitose di carattere occasionale e quindi episodico.

Interessante, da ultimo, notare come tra le righe della pronuncia la Corte affermava che non risultassero, a quella data, precedenti di applicazione di misure interdittive antimafia a società sportive operanti nel gioco del calcio professionistico.

Dì lì a poco, tuttavia, il medesimo provvedimento restrittivo avrebbe raggiunto prima un altro club di Serie C, l'F.C. Crotone S.r.l., e poi la S.S. Juve Stabia S.r.l., militante nel Campionato di Serie B.

Con tale pronuncia, pertanto, le Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello F.I.G.C. hanno assunto una posizione decisa a tutela di tutto il sistema calcistico, ribadendo fermamente come l'ordinamento sportivo non possa, in nessun caso, tollerare e giustificare l'intromissione di organizzazioni mafiose che condizionino dall'esterno le attività delle società sportive con condotte criminali volte ad acquisire il controllo 'forzoso' di queste ultime, anche attraverso la commissione di reati ed atti intimidatori ai danni dei tesserati del Club.

*"Il condizionamento dell'operato di una società di calcio è un meccanismo molto allettante per le organizzazioni mafiose, perché consente non soltanto di espandere la propria influenza, ma anche di acquisire consenso sociale"*, queste le parole del Dott. Giovanni Melillo, Procuratore nazionale antimafia, davanti alla Commissione parlamentare antimafia.